

ORDINANZA N° 136/2023
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- che sono in corso i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, Il tronco dell'autostrada Siracusa – Gela km 19+498,15;
- che con ordinanza n. 130/2023 del 11.10.2023, era stato disposto al punto 2 “Con decorrenza dalle ore 7,00 del 23.10.2023 e sino alle ore 16,00 del 30.10.2023, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il Km. 43+100 e il km. 41+700 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Siracusa e, contestualmente, l'istituzione del relativo doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata di monte (direzione Gela).”;
- che con nota prot. n. 284-072-1931-23 del 25.10.2023, l'impresa COSEDIL s.p.a. ha chiesto, al fine di poter ultimare i lavori relativi all'installazione della rete di protezione lungo le barriere spartitraffico presenti sul viadotto Scardina, la proroga degli effetti dell'ordinanza n. 130/2023 del 11.10.2023 fino alle ore 12,00 del giorno 8.11.2023;

CONSIDERATO:

- che i lavori sopra citati prevedono la realizzazione di alcune lavorazioni residue nonché attività di manutenzione nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Ispica – Pozzallo dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela;
- che al fine di garantire l'esecuzione, in sicurezza, dei sopra citati lavori occorre istituire, secondo necessità, alcune limitazioni al traffico veicolare;

VISTO:

- l'Ordinanza n. 13/2023 del 30.01.2023;
- l'Ordinanza n. 130/2023 del 11.10.2023;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Ispica – Pozzallo dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela,

Con decorrenza dalle ore 16,00 del 30.10.2023 e sino alle ore 12,00 del 8.11.2023, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il Km. 43+100 e il km. 41+700 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Siracusa e, contestualmente, l'istituzione del relativo doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata di monte (direzione Gela).

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, nonché delle prescrizioni previste nell'ordinanza n. 143/2021 del 02.08.2021 che riguarda l'apertura provvisoria al traffico veicolare della tratta autostradale ROSOLINI – ISPICA, in entrambe le direzioni di marcia;

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni viabili, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa "COSEDIL S.p.A" con sede legale in Piazza della Marina, 1 - ROMA – Partita I.V.A: 00512340878.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'impresa "COSEDIL S.p.A" è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa, comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il Responsabile dell'impresa è il **Geom. Ermelindo De Mattia tel. 339 4322811**.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai posti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 26.10.2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ing. Dario Costantino

